



Roma, 3 - GEN 1978 19

DC

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Dir. Gen. Fonti Energia e Ind. Base
Divisione IV

A 1'ENEL
Casella Postale 386
00100 ROMA

DCO 113


Risposta al Foglio N.°

del

Prot. N.° 235027 Allegati 1

OGGETTO: D.M. 29 dicembre 1977 - Autorizzazione a costruire e ad esercire in Comune di Piegaro (Perugia), localita Pietrafitta, una centrale turbogas costituita da due sezioni da 88 MW ciascuna.

e p.c.:



- Alla REGIONE dell'UMBRIA
PERUGIA
- Al COMUNE di PIEGARO
PERUGIA
- Alla PREFETTURA di
PERUGIA
- Al MINISTERO della SANITA'
Segreteria della Commissione
Centrale contro l'Inquinamento
Atmosferico
Via Litz
ROMA
- Alla SOPRINTENDENZA BENI
ARCHEOLOGICI
Piazza Giordano Bruno, 10
PERUGIA

Si trasmette copia del D.M. 29 dicembre 1977, con il quale codesto Ente è stato autorizzato a costruire ed esercire in Comune di Piegaro (Perugia), localita Pietrafitta, una centrale turbogas costituita da due sezioni da 88 MW ciascuna.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

S. Alessandrini

NOT/ad

Stampa e distribuzione della Divisione IV - Roma

La presente è stata firmata dal Dirigente della Divisione IV - Roma



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e successivi provvedimenti;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da parte dell'Enel;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari, sulla produzione e sullo impiego di energia elettrica, che contiene norme anche per la localizzazione di centrali turbogas dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la deliberazione del 23 dicembre 1975 con la quale il CIPE ha approvato il piano energetico nazionale, comprendente il piano operativo poliennale dell'Enel, che prevede tra l'altro la predisposizione da parte del medesimo Ente di un nuovo programma di emergenza per la costruzione di 10 gruppi turbogas da 90 MW, per supplire alle previste carenze di disponibilità di energia elettrica nel 1978-1979;

VISTO il nuovo programma di "emergenza" predisposto dall'Enel, che prevede, tra l'altro, la realizzazione nella regione Umbria di un impianto turbogas, composto da 2 gruppi da 88 MW ciascuno;

VISTA la deliberazione del 3 agosto 1977 con la quale il CIPE ha approvato la localizzazione della centrale turbogas nella Regione Umbria in località Pietrafitta del Comune di Piegaro;

VISTA la domanda dell'Enel in data 28 settembre 1977, corredata della relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale turbogas costituita da due gruppi da 88 MW ciascuno, da installare in località Pietrafitta del Comune di Piegaro;

VISTO l'atto in data 25 ottobre 1977, con il quale la Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico ha espresso parere favorevole alla costruzione e all'esercizio della centrale turbogas in questione, a condizione che siano osservate dall'Enel alcune prescrizioni;

VISTA la nota della Soprintendenza per i beni ambientali archi-
tetonici artistici e storici dell'Umbria n. 7464 del 17 ottobre
1977;

VISTA la nota della Soprintendenza archeologica dell'Umbria nu-
mero 3990 del 10 dicembre 1977;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

D E C R E T A

ART. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - è autorizzato
alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas costituita
da due sezioni da 83 MW ciascuna, da realizzare nel Comune di Pioga-
ro (Perugia), località Pietrafitta, in conformità della documentazio-
ne inviata dallo stesso Ente con l'istanza in data 28 settembre 1977
al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e ivi
depositata.

ART. 2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - oltre ad ot-
temperare alle norme legislative e regolamentari che disciplinano le
costruzioni e l'esercizio di centrali turbogas, è tenuto ad osserva-
re le prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia di
sicurezza di impianti elettrici e di tutela ambientale.

In particolare il predetto Ente è obbligato ad osservare le se-
guenti prescrizioni impartite dalla Commissione centrale contro l'in-
quinamento atmosferico:

- 1) effettuazione di controlli periodici sulle immissioni con le so-
dà
lità del D.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971, regolamento per l'ese-
cuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle
industrie;
- 2) la discarica della cenere risultante dal funzionamento dell'im-
pianto termoelettrico preesistente verrà mantenuta ricoperta con
un manto vegetale e saranno adottati altri accorgimenti atti ad
evitarne il sollevamento naturale;
- 3) la campagna per il rilevamento della intensità del rumore prodot-
to dal funzionamento della centrale turbogas deve avere inizio pa-
rallelamente all'entrata in esercizio dell'impianto.

ART. 3

Le opere occorrenti per la realizzazione della centrale in que-
stione e le opere accessorie, nell'area indicata nella documentazio-

Ministero Industria Commercio e Artigianato seguito nota n. 2022/77 del

ne richiamata nel precedente art. 1, sono considerate di pubblica utilità nonchè indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, a termine dell'art. 14 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

ART.4

Le espropriazioni e i lavori relativi alla realizzazione della centrale in parola debbono essere iniziati e ultimati nei seguenti termini:

- a) le espropriazioni relative alla costruzione della centrale turbo-gas debbono essere iniziate entro tre mesi dalla data del presente decreto; i lavori invece debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data del presente decreto;
- b) le espropriazioni debbono essere ultimate entro due anni dalla data del presente decreto;
- c) i lavori relativi alla realizzazione della centrale debbono essere ultimati entro il 1980.

ART.5

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - è tenuto a dare comunicazione, con congruo anticipo, alla Soprintendenza archeologica dell'Umbria dell'inizio dei lavori di scavo per le fondamenta degli impianti, degli eventuali sondaggi geologici e di ogni altro lavoro, relativo alla costruzione della centrale in parola, che dovesse comportare movimenti di terra, onde il predetto Ufficio sia posto in condizione di far sorvegliare da un suo incaricato detti lavori e di recuperare eventuali trovamenti archeologici e paleontologici fortuiti.

Roma, 29 DIC. 1977

IL MINISTRO


Fjo Donat-Cattin

PER COPIA CONFORME
II Cella Divisione



[Handwritten signature]

Ministero Industria Commercio e Artigianato seguito nota n. 10/77



*Ministero dell'Industria del Commercio
edell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO il decreto 15 ottobre 1987 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire e ad esercire una centrale termoelettrica costituita da due sezioni da 75 MW ciascuna, denominata "Pietrafitta Nuova" e sita nel territorio del Comune di Piegara, Provincia di Perugia;

VISTO l'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 luglio 1989, n. 161- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51- concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO il proprio decreto 4 ottobre 1994 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire le opere per la trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni della centrale termoelettrica denominata "Pietrafitta Nuova", sita nel territorio del Comune di Piegara, Provincia di Perugia, mediante l'installazione di due turbogas da 150 MW circa ciascuno e di due caldaie a recupero per la produzione di vapore destinato alle due turbine da 75 MW ciascuna, già previste nel precedente progetto, per una potenza complessiva di circa 450 MW;

PRESO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza TER, su ricorso proposto da CODACONS ed altri, con Ordinanza del 9 febbraio 1995 (NRG 00462/95-NRO 178/95) ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del decreto 4 ottobre 1994 sopra richiamato "sino a che intervenga la valutazione di impatto ambientale con riferimento all'intero progetto" e che il Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale - Sesta Sezione, con Ordinanze dell'8 aprile 1995 ha respinto gli appelli per l'annullamento della suddetta Ordinanza del TAR del Lazio;

PRESO ATTO che l'ENEL S.p.A. con istanza del 7 luglio 1995 ha chiesto al Ministero dell'Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale della centrale termoelettrica denominata "Pietrafitta Nuova" con riferimento all'intero progetto;

VISTO il DPCM 2 ottobre 1995 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995 - concernente la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il favorevole giudizio circa la compatibilità ambientale espresso dai Ministri dell'Ambiente e per i Beni Culturali ed Ambientali con la pronuncia del 9 agosto 1996 formulata al termine della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con riferimento all'intero progetto della centrale termoelettrica denominata "Pietrafitta Nuova", di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 7098/VIA/A.0.13.B. del 9 agosto 1996;

CONSIDERATO che la suddetta pronuncia è condizionata alla ottemperanza di varie prescrizioni, alcune delle quali integrative rispetto a quanto disposto con il decreto 4 ottobre 1994 precedentemente citato;

RITENUTA l'esigenza di apportare le necessarie modifiche al decreto suddetto;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 del decreto 4 ottobre 1994, citato nelle premesse al presente decreto, sono sostituite dalle seguenti:

"Per l'esercizio del nuovo impianto l'ENEL S.p.A., già autorizzato con il citato decreto 4 ottobre 1994, è tenuta ad ottemperare alle prescrizioni di cui alla pronuncia di compatibilità ambientale del 9 agosto 1996, citata nelle premesse e che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'ENEL S.p.A. è altresì tenuta ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) La trasformazione in ciclo combinato dovrà essere completata entro il 31 agosto 1998. L'esercente dovrà fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché agli Enti Locali un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
- 2) Per le sezioni termoelettriche esistenti, due sezioni da 34 MW ciascuna, è autorizzato il proseguimento delle emissioni, ai sensi dell'art. 12 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, sino alla loro dismissione che avverrà all'entrata in servizio a regime della centrale di Pietrafitta Nuova, nonché continuano a valere, per quanto applicabili in relazione alle mutate caratteristiche del progetto, le prescrizioni di cui al decreto 15 ottobre 1987 citato in premessa;
- 3) La ciminiera multiflusso e le torri di raffreddamento, già contemplate nel precedente progetto, nonché le altre strutture verticali - che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza del volo a bassa quota - devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna."

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 esplicano la loro piena efficacia congiuntamente ai decreti ministeriali in data 15 ottobre 1987 e 4 ottobre 1994, citati in premessa, di cui il presente decreto costituisce modifica ed integrazione.

Roma, li - 6 SET. 1996

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
DIVISIONE XI

La presente copia, composta da n.3.....fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 10 SET. 1996

IL FUNZIONARIO



DIRETTORE GENERALE
(Ettore ROSSONI)

Ettore Rossoni

[Handwritten signature]

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
ENEL SPA PTE



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
DIREZIONE GENERALE
Mod. 327

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 4 ottobre 1994 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire le opere per la trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni della centrale termoelettrica denominata "Pietrafitta Nuova" sita nel territorio del Comune di Piegaro, Provincia di Perugia, mediante l'installazione di due turbogas da 150 MW circa ciascuno e di due caldaie a recupero per la produzione di vapore destinato alle due turbine da 75 MW ciascuna, già previste nel precedente progetto autorizzato con decreto 15 ottobre 1987, per una potenza complessiva di circa 450 MW;

PRESO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Ferza TER, su ricorso proposto da CODACONS ed altri, con Ordinanza del 9 febbraio 1995 ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del decreto sopra richiamato "sino a che intervenga la valutazione di impatto ambientale con riferimento all'intero progetto";

VISTO il decreto 6 settembre 1996 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata a riprendere i lavori per la costruzione della centrale di "Pietrafitta Nuova" a seguito di favorevole pronuncia di compatibilità ambientale del 9 agosto 1996;

VISTO il decreto 26 maggio 1998 con il quale sono stati fissati nuovi termini per l'ultimazione delle espropriazioni delle aree per la realizzazioni della centrale, nonché per il completamento della trasformazione a ciclo combinato;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO E DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Handwritten mark

- 2 -

VISTA la lettera in data 28 aprile 1999 con la quale l'ENEL S.p.A. ha fatto presente l'intenzione di apportare modifiche al progetto di realizzazione della centrale tra le quali, in particolare, l'installazione di una sola unità turbogas della taglia di 205 MW in luogo delle due unità da 150 MW inizialmente previste;

VALUTATO che a fronte di una riduzione della potenzialità dell'impianto si determinerà un miglioramento del previsto quadro emissivo per la corrispondente riduzione dell'effluente;

VISTA la nota del 10 giugno 1999 con la quale questo Dicastero, anche in considerazione di quanto sopra valutato, chiede alle Amministrazioni interessate, salvo diverso avviso, di prendere atto delle modifiche proposte;

VISTA la deliberazione in data 21 luglio 1999, n.1019, con la quale la Giunta Regionale dell'Umbria ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche sopra prospettate a condizione che sia ottemperato alle condizioni alle prescrizioni di cui al decreto 6 settembre 1996 sopra richiamato;

VISTA la nota del 30 settembre 1999 con la quale il Ministero dell'Ambiente - Servizio V.I.A. - ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche sopra prospettate per le quali non è da richiedere una nuova valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che il Dicastero della Sanità non ha ritenuto formulare avvisi al riguardo;

RITENUTA la necessità di riferire le autorizzazioni già emanate al nuovo assetto impiantistico;

VISTA la nota del 21 ottobre 1999 con la quale l'ENEL S.p.A. ha comunicato di accettare le prescrizione di cui al parere del Ministero dell'Ambiente succitato;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

Le autorizzazioni rilasciate all'ENEL S.p.A. - cod.fisc.00811720580 - di cui ai decreti 4 ottobre 1994, 6 settembre 1996 e 28 aprile 1999 citati nelle premesse, sono da riferirsi all'aggiornamento progettuale allegato alla lettera ENEL PIN/AMB 002063 del 28 aprile 1999.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, nota n. 8 del

MINISTERO PUBBLICAZIONE E LEGGE DELLO STATO 5

Al riguardo sono da ottemperare le seguenti condizioni:

1. Devono essere integralmente rispettate tutte le prescrizioni della pronuncia di compatibilità ambientale del 9 agosto 1996;
2. Devono essere adeguatamente aggiornati il piano di inserimento ambientale e paesaggistico di cui al punto 8 e il progetto esecutivo di cui al punto 9 delle prescrizioni della citata pronuncia, ai fini delle previste verifiche di competenza delle Amministrazioni interessate, tenendo conto della nuova configurazione impiantistica, nonché dello smantellamento degli impianti dismessi secondo la prescrizione 9.2, compresi i serbatoi del gasolio non più necessari, la cui eliminazione comporta quindi il superamento della prescrizione n.7;
3. Il progetto definitivo deve essere adeguato alla normativa nel frattempo intervenuta in particolare in merito agli scarichi e prelievi idrici, al rumore e allo smaltimento dei rifiuti;
4. In conformità alla prescrizione n.10, il progetto adeguato deve essere trasmesso con congruo anticipo prima delle scadenze previste dal decreto alle Amministrazioni interessate per la verifica di competenza.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni di cui al decreto 6 settembre 1996 sopra richiamato.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Roma, li 2 NOV 1999

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO - DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINERARIE
DIVISIONE XI

La presente copia, composta da n. 3 fogli
è conforme all'originale depositato presso
il 2 NOV 1999 ufficio.

Roma.

IL FUNZIONARIO

[Firma]

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato - nota n. 2 del 2 NOV 1999

BIBLIO PUBBLICATO E RECCO MILIO STARD 3